



TRIBUNALE DI LODI

N. 7 /2016 C.C.S.

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/3/2017;

letti gli atti e documenti;

letto il ricorso contenente la proposta di liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. n. 3/2012;

lette le relazioni informative del professionista chiamato a svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi del 11/7/2016, del 2/12/2016 e del 1/2/2017 nelle quali è dato atto del mancato deposito delle scritture contabili obbligatorie e delle dichiarazioni dei redditi; rilevato che con memoria depositata il 16/12/2016 parte ricorrente ha allegato di non essere in grado di produrre la documentazione richiesta;

rilevato che la mancata produzione delle scritture contabili obbligatorie degli ultimi tre esercizi (essendo stata la signora Daniela Colombo titolare della ditta individuale Rivendell di Daniela Colombo) e delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni comporta l'inammissibilità della domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, in quanto non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente, così come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d) L. n. 3/2012;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Si comunichi.

Lodi, 3 aprile 2017

Il Giudice

(Dott. Stefania Calò)



